COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO
Codice Catastale G167

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. ANNO 2026
SALDO DA VERSARE ENTRO IL 16 DICEMBRE

----- ----- ----- ----- ----- ----

L'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) è disciplinata dalle Legge n. 160/2019, che ha previsto l'abolizione della Tassa sui Servizi Indivisibili (Tasi) e l'unificazione delle Imposte Imu e Tasi nella nuova I.M.U.

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 in data 30/12/2025 sono state determinate le seguenti

ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2026:

Tipologia	Aliquota
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,2 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 (di cui la quota del 7,6 per mille è destinata allo Stato)	9,8 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti (seconde case, negozi, laboratori, uffici, ecc.)	9,8 per mille
Terreni agricoli	7,6 per mille
Aree fabbricabili	9,8 per mille

L'IMU non è dovuta per i seguenti immobili

- **Abitazione principale e relative pertinenze** (Cat. C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali), con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Gli altri immobili previsti dall'articolo 1 comma 759 della Legge160/2019;
- **Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;**
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, in caso contrario si applica l'aliquota ordinaria;

- A **decorrere dal 1° gennaio 2023,** a seguito legge 197/2022 art. 1 comma 81 (che modifica l'art. 1 comma 759 della legge 160/2019), **sono esenti dal pagamento dell'imposta** gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata una denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui all'**art. 614 c. 2 c.p.** (violazione di domicilio) e **633 c.p.** (invasione di terreni o edifici) o per la cui **occupazione abusiva** sia stata presentata denuncia o iniziata un'azione giudiziaria penale.

Se l'importo annuo complessivo risulta inferiore a 12 euro annui, il contribuente non deve effettuare alcun versamento.
L'IMU va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
Il versamento va effettuato tramite Modello F24, con i codici tributo sotto riportati, indicando quale codice Comune il codice catastale: **G167**

ABITAZIONI PRINCIPALI

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Tali immobili devono essere destinati in modo durevole a servizio od ornamento dell'abitazione principale.
Sono considerate abitazioni principali:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

RIDUZIONI

- Per i fabbricati di interesse storico o artistico (D.Lgs. 42/2004) e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione di inagibilità o inabitabilità redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, o una dichiarazione sostitutiva che verrà successivamente verificata da parte dell'ufficio tecnico comunale; il regolamento IMU disciplina le caratteristiche di fatiscenza sopravvenute del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
- La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
  a) Il contratto sia registrato;
  b) Il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Il possesso di un solo immobile deve intendersi riferito ad immobile ad uso abitativo, pertanto il possesso di altro immobile (terreno, negozio, ufficio, ecc.) non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione.

Codici Tributo IMU:

Tipologia Immobile	**Codice Tributo**
Abitazioni principali e relative pertinenze (per le sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	**3912**
Fabbricati rurali ad uso strumentale	**3913**
Terreni agricoli	**3914**
Aree fabbricabili	**3916**
Altri fabbricati	**3918**
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della Cat. D/10)	**3925** (quota destinata allo Stato pari al 7,6 per mille) **3930** (quota a favore del Comune pari al 2,2 per mille)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	**3939**

Immobili soggetti ad IMU e relativi moltiplicatori:

Tipologia immobili	Categorie catastali	Moltiplicatore su rendita rivalutata del 5%
Abitazioni e relative pertinenze (garage, tettoie, cantine, locali di deposito)	Gruppo catastale A e categorie C/6, C/2, C/7, con esclusione della cat. A/10	160
Laboratori artigiani, ecc. Collegi, ospizi, scuole, uffici pubblici, ecc.	C/3, C/4 e C/5 Gruppo catastale B	140
Uffici e studi privati	A/10	80
Istituti di credito	D/5	80
Capannoni industriali e agricoli, fabbriche, alberghi	Gruppo catastale D ad eccezione della cat. D5	65
Negozi, bar, ristoranti, pizzerie	C/1	55

Tipologia immobili	Valore
Terreni agricoli (ad eccezione di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola)	Moltiplicatore su reddito dominicale rivalutato del 25%: 135
Aree fabbricabili	Valore determinato con delibera comunale

------- -------- -------- -------- --------

Sul sito del Comune di Ospedaletto Euganeo www.comune.ospedalettoeuganeo.pd.it è possibile prendere visione di tutta la documentazione relativa all'I.M.U. ed effettuare il calcolo on-line dell'imposta con la stampa del Mod. F24.

L'Ufficio Tributi è a disposizione dei contribuenti con le seguenti modalità:
- telefonicamente 0429/90683 Int. 1
- via e-mail segreteria@comune.ospedalettoeuganeo.pd.it
- presso lo sportello, tramite appuntamento